

**INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI PER LA
PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE IN LIQUIDATORIO SU ISTANZA DEL
DEBITORE**

**AI SENSI DELL'ART.74 COMMA 2 E SS D.LGS 14 DEL 12 GENNAIO 2019 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

DEBITORE:

- **Dr.ssa Bruno Grazia**, nata a Milazzo (ME) il 18.01.1948, residente a Paternò(CT) in via Emanuele Bellia, 118, C.F.BRNGRZ48A58F206N;

Il sottoscritto Gestore della Crisi **Dott. Alessandro Antonio Russo**, codice fiscale RSSLSN86R19C351N, con studio in Catania via Guzzardi 27, email alessandroantoniorusso@gmail.com, PEC alessandroantonio.russo@pec.odcec.ct.it, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania n. AA 2208 ed iscritto all'elenco dei gestori della crisi tenuto dall'O.C.C. Commercialisti Catania ai sensi dell'art. 9 del D.M. 24.9.2014 n. 202.

PREMESSO CHE

- L'odierna istante, dopo un'attenta analisi della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, ha assunto la decisione di avvalersi dell'ausilio dell'O.C.C. Commercialisti Catania per la predisposizione di una procedura di concordato minore liquidatorio ai sensi dell'art. 74 comma 2 e ss d.lgs nr. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'OCC Commercialisti Catania, nella persona del Referente dott.ssa Daniela Maria Torrisi, con provvedimento del 21.11.2023 ha disposto la nomina del sottoscritto quale Gestore della Crisi;
- In data 10.06.2025, il procuratore del ricorrente avv. Rossana Vaccarisi depositava presso il competente Tribunale di Catania la domanda di accesso alla procedura di concordato minore liquidatorio ex art. 74 co. 2 del D.Lgs N.147 del 26/10/2022;
- Con provvedimento del 23.06.2025 il giudice nominato dr Roberto Cordio richiedeva, *“al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta, la ricorrente e l'O.C.C. vanno invitati all'integrazione della domanda e della relazione sulle questioni sopra rilevate”*, segnatamente:

a) *“nella relazione (pag.13) si attribuisce all’automezzo Alfa Romeo, di proprietà della ricorrente, un valore di realizzo in ipotesi liquidatoria di euro 15.000,00 mentre, nella parte relativa alla valutazione della convenienza della procedura concordataria rispetto alla liquidazione dell’attivo (cfr. tabella pag.43), lo stesso mezzo viene valutato con l’abbattimento del 25%, senza offrire giustificazioni sul punto”;*

b) *“mancata previsione specifica dell’entità dei crediti professionali sorti in funzione della domanda (ex art. 6 lett c del CCI)”.*

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il sottoscritto procede a depositare le integrazioni richieste ai sensi dell’art. agli artt. 78 e ss del D.Lgs nr. 14 del 12 Gennaio 2019 e successive modifiche.

Integrazione punto a)

Nella relazione (pag.13) si attribuisce all’automezzo Alfa Romeo, di proprietà della ricorrente, un valore di realizzo in ipotesi liquidatoria di euro 15.000,00 mentre, nella parte relativa alla valutazione della convenienza della procedura concordataria rispetto alla liquidazione dell’attivo (cfr. tabella pag.43), lo stesso mezzo viene valutato con l’abbattimento del 25%, senza offrire giustificazioni sul punto.

Sul punto lo scrivente professionista precisa che, in merito al valore all’autovettura Alfa Romeo 952 AEA2 5, immatricolata il 31.07.2018 e targata FP158NK secondo una media delle stime delle riviste specializzate (4 ruote e similari), alla data della relazione particolareggiata depositata sarebbe pari ad €. 15.000,00. Orbene per come richiesto dal CCII, lo scrivente professionista ha inoltre valutato il valore del bene in ottica di sua dismissione all’interno di una procedura di liquidazione controllata.

Parimenti, come quasi sempre accade nelle vendite di beni immobili o mobili tramite procedure competitive, le stesse sono oggetto di ribasso. Ciò anche considerati i rischi, i costi e le lungaggini delle procedure esecutive individuali.

Pertanto, tale ribasso (pari appunto al 25,00% rispetto al valore di valutazione) è stato effettuato in tale ottica al fine di attribuire al bene stesso un valore quanto più vicino a quello di presumibile realizzo in caso di dismissione individuale.

Ciò non di meno, si precisa che anche qualora all’interno dell’ipotesi liquidatoria di cui a pagina 43 e ss della relazione particolareggiata fosse inserito il valore “pieno” del bene, pari a €. 15.000,00, la

proposta concordataria sarebbe comunque risultata più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Per massima precisione, si riporta la tabella che evidenzia il ricavato dei creditori in caso di alternativa liquidatoria rispetto al ricavato ottenuto dagli stessi in ipotesi di omologazione della presente proposta:

Valori dell'Attivo		
Descrizione	Concordato minore	Alternativa liquidazione controllata
Rata annuale messa a disposizione	16.200,00 annuo (16200*4) = 64.800,00	0,00
Eventuale pignoramento del quinto dello stipendio su base annua	0,00	5.040,00 ¹ annuo (5.040*3) = 15.120,00
Indennizzo Comune di Catania	24.977,45	24.977,45
Intervento del Terzo	20.000,00	0
Liquidazione (50% di usufrutto) immobile Via Bellia Paterno'(CT)	0,00	17.695,31
Liquidazione (1/3 indiviso) bene immobile "Via Feltre Paternò	0,00	12.868,75
Liquidazione (50% di usufrutto) ufficio Via G. D'Annunzio,56 (CT)	0,00	6.811,88

Liquidazione (50% di usufrutto) abitazione Via G. D'Annunzio,56 (CT)	0,00	7.498,13
Auto Alfa Romeo	0,00	15.000,00
Totale	<u>109.775,45</u>	<u>€. 99.971,51</u>
<small>¹ai sensi dell'art. 545 c.p.c. "lo stipendio del lavoratore può essere pignorato nella misura di un quinto" – ipotizzando che il ricorrente presti lavoro per i prossimi 6 anni</small>		

Integrazione punto b)

Mancata previsione specifica dell'entità dei crediti professionali sorti in funzione della domanda (ex art. 6 lett c del CCI).

Sul punto lo scrivente professionista precisa che, come già comunicato dal procuratore nominato, avv. Rosanna Vaccarisi, in fase di redazione della proposta di concordato minore liquidatorio in argomento, la stessa, ha dichiarato di rinunciare ai propri compensi ed onorari (come da separata dichiarazione che si produce, **all.nr.1**). Ciò, atteso il sostanziale e prevalente apporto dei professionisti dell'OCC alla procedura, nonché per motivi di gratitudine ed amichevoli, avendo già assistito e difeso la Dottoressa Bruno Grazia in passato.

Con perfetta osservanza

Il Consulente nominato

Catania, 01.07.2025

Dott. Alessandro Antonio Russo
